



Ministero della Pubblica Istruzione

U.S.R.

**Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Direzione Generale**
Ufficio II - Area Parità Scolastica -

Prot. AOODRCA/4276/U
All. n. 1

Napoli, 22.02.2008

Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Campania
(per notifica alle Istituzioni paritarie e ll.rr. del proprio
ambito di competenza)

Ai Gestori delle Scuole primarie e dell'infanzia della
provincia di Napoli (per il tramite delle Direzioni
didattiche ed Istituti comprensivi statali)

Ai Gestori degli Istituti di Istruzione secondaria paritarie e
ll.rr. della provincia di Napoli

Ai Rappresentanti Regionali di ANCI, ANINSEL,
ASSOSCUOLA, CNOS SCUOLA, FIDAE, FINSEL,
FILINS, FISM, CONFIMPRESE

All'Albo

Oggetto: Richiesta Riconoscimento Parità scolastica A.S. 2008/2009 - Disposizioni applicative.

Con riferimento alla Legge del 3 febbraio 2006 n. 27 che riconduce le scuole non statali alle due tipologie: scuole paritarie riconosciute ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, e scuole non paritarie, nonché al decreto 29 novembre 2007 n. 267 (Regolamento attuativo) si comunica quanto segue:

- Il termine di presentazione della richiesta di parità, per l'anno scolastico 2008/2009, è fissato al **31 marzo 2008**.
- L'istanza, indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, potrà essere consegnata, preferibilmente a mano, presso l'Ufficio Scolastico Regionale - Area Parità - Via Ponte della Maddalena 55 - II piano, o spedita a mezzo raccomandata (farà fede la data del timbro postale).

L'istanza, sottoscritta dal Gestore/Rappresentate Legale, deve specificare:

- denominazione e tipo di scuola/indirizzo scolastico per cui viene chiesta la parità;
- nome e cognome del richiedente, generalità (luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale) e residenza;
- denominazione, ragione sociale e sede legale del soggetto Gestore (se trattasi di ente, associazione o impresa);
- sede e indirizzo della scuola per cui è chiesto il riconoscimento.

Il riconoscimento della parità può essere chiesto sia da istituzioni scolastiche private sia da istituzioni scolastiche già paritarie che intendono attivare nuovi indirizzi di studi.

Ogni indirizzo scolastico deve essere costituito da corsi completi o a partire dalla prima classe, in previsione del graduale completamento.

Le classi previste per l'a.s. 2008/2009 dovranno indicare il relativo numero di alunni.

In considerazione di alcune disposizioni innovative introdotte dal Regolamento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue:

Numero minimo di alunni per classe

L'art. 1 comma 6 lettera f del Decreto n. 267 del 29.11.2007 prevede che le classi debbano essere *"composte da un numero di alunni non inferiore ad **otto** per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche"*. (*)

Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate.

Sdoppiamento di un corso già funzionante

L'art. 1 comma 8 del Decreto n. 267 del 29.11.2007 prevede che *"in caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, il gestore deve chiedere entro trenta giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'art. 1, comma 4 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi"*. Solo per l'a.s. 2008/2009, l'apposita richiesta deve essere presentata a quest'Ufficio Scolastico Regionale entro il **31 marzo 2008**.

Si evidenzia, inoltre, che il suindicato art. 1 comma 8 abroga le precedenti disposizioni del par. 3.6 della C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 che consentivano lo sdoppiamento anche delle sole classi intermedie o terminali *"in presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative indicate nel Piano dell'Offerta Formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che superano la capienza della classe"*.

Eventuali nuove classi attivate nell'a.s. 2008/2009 in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 comma 8 del Regolamento, non saranno riconosciute quali classi paritarie.

L'istanza di parità deve contenere le seguenti **dichiarazioni** sul possesso dei requisiti previsti dalla legge 62/2000 e richiamati dal D.M. 267/07.

(*) N.B. ci si riferisce al solo caso di classe unica.

Il Legale Rappresentante/Gestore, con sottoscrizione fatta sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare:

- a) il proprio status giuridico;
- b) che i bilanci della scuola sono pubblici e comunque accessibili a chiunque vi abbia un interesse qualificato;
- c) il titolo di disponibilità dei locali ove ha sede la scuola (proprietà, locazione, comodato);
- d) il possesso di arredi ed attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- e) l'impegno ad istituire organi collegiali improntati alla partecipazione democratica e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri degli studenti nel rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 249/98;
- f) che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, siano in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intendono frequentare e non abbiano età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti;
- g) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- h) che il personale docente è fornito del previsto titolo di studio e di specifica abilitazione all'insegnamento impartito;
- i) l'impegno a nominare un Coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
- j) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il Coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- k) la collaborazione o meno di personale a titolo volontario o con contratto d'opera.

Per consentire la verifica dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000 e dal D.M. n. 267/2007, la domanda dovrà essere corredata da:

- a) documentazione atta ad attestare la natura giuridica del soggetto gestore: atto costitutivo, statuto e certificato della C.C.I.A.A. Nel caso di Ente Ecclesiastico: nulla osta della competente autorità; Regione o Ente Locale: atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.
- b) documentazione relativa al legale rappresentante: copia carta identità e certificazioni anagrafiche (o autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00) relative a nascita, cittadinanza, residenza, godimento diritti politici, assenza di procedimenti penali, assenza di carichi penali pendenti, curriculum vitae, titoli professionali, dichiarazione di non essere pubblico dipendente;
- c) certificazione **idoneità igienico-sanitaria** dei locali rilasciata dalla competente ASL;
- d) certificato di **abitabilità per uso scuola** rilasciato dal Comune o, nelle more del rilascio, **perizia tecnica di idoneità statica dei locali**, redatta, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale ed asseverata con giuramento presso il Tribunale competente per territorio, nella quale sia esplicitamente indicato

- se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scuola;
- e) pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati: ubicazione, superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente, destinazione di ciascun ambiente specificamente numerato, specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola, numero massimo di allievi accoglibili per aula ;
 - f) certificato di prevenzione incendi o dichiarazione del rappresentante legale di non essere tenuto alla presentazione del certificato suddetto, in quanto i locali della scuola sono frequentati giornalmente da un numero di persone non superiore a 100 unità e che, comunque, per i locali della scuola sono state adottate tutte le misure antincendio prescritte dal D.M. 26/08/1992;
 - g) documento valutazione dei rischi (legge 626/94);
 - h) Progetto Educativo della scuola [PEI] adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
 - i) Piano Offerta Formativa [POF] elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti comprensivo, relativamente al corso di studi, del piano orario di insegnamento adottato;
 - j) prospetto con l'indicazione del numero delle classi costituite e del numero dei rispettivi alunni (scuole primarie e secondarie di I e II grado);
 - k) prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione (scuola dell'infanzia);

L' Ufficio emetterà il decreto di riconoscimento o di diniego della parità entro il **30 giugno 2008** (art. 2 del Regolamento).

L'Amministrazione provvederà, comunque, all'invio di dirigenti tecnici per l'accertamento dei presupposti legati al riconoscimento della parità.

Il riconoscimento della parità avrà effetto dal 1° settembre 2008.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Teresa De Lisa

Allegato: Fac-simile domanda parità scolastica